



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione territoriale

Relazione istruttoria ai sensi dell'art. 80 c. 4 delle Norme di attuazione del PTCP

COMUNE DI LIVIGNO. ADOZIONE CON D.C.C. N. 18 DEL 31.03.2025 DELLA 6^ VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGUARDANTE LE AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E L'ADEGUAMENTO PARZIALE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP E CON IL PTTRA, AI SENSI DELL'ART. 13 C. 5, MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PTCP AI SENSI DELL'ART. 17 C. 11 DELLA L.R. 12/05 E VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LA L.R. 31/14

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 15 e 18 della L.R. 12/2005, la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il PTCP, approvato con DCP n. 4 del 25.01.2010 e pubblicato sul BURL S.I. n. 14 del 7.04.2010.

E' posta in capo ai Comuni la corretta rispondenza delle procedure alla vigente legislazione e l'approvazione dello strumento di pianificazione comunale.

Il Comune di Livigno è dotato di PGT vigente, approvato con DCC n. 31 del 19.06.2013, efficace dalla pubblicazione sul BURL n. 1 del 02.01.2014, a cui hanno fatto seguito numerose varianti, rettifiche, aggiornamenti della componente geologica, programmazioni negoziate e sportelli delle attività produttive, tra le quali:

- 1^ variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi (approvata con DCC n. 20/2016, efficace dal 29.06.2016);
- 2^ variante al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi (approvata con DCC n. 42/2018, efficace dal 04.07.2018);
- 3^ variante al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi (approvata con DCC n. 21/2021, efficace dal 30/06/2021);
- 4^ variante al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi ("Variante generale" - approvata con DCC n.32/2022, efficace dal 17.08.2022).
- 5^ variante al PGT relativa alle aree sciabili (avvio del procedimento con DGC n. 22 dell'1.02.2023);

Le varianti 1, 2, 3 e 4 sono state concluse e sono dunque vigenti; per la n. 5 è stato fatto il solo avvio del procedimento.

La variante in argomento è stata sottoposta al procedimento di Valutazione ambientale strategica, al quale la Provincia ha partecipato, in qualità di ente territoriale, con contributo prot. 33781 del 04.11.2024 e parere n. 3178 del 30.01.2025 e, in qualità di ente con competenza ambientale, con Parere di Valutazione di incidenza n. 23 del 5.11.2024, successivamente integrato con Parere n. 2 del 03.02.2025. Il procedimento si è concluso con Decreto di parere motivato positivo, espresso dalle Autorità per la VAS del Comune di Livigno con prot. n. 8863 del 19.03.2025, pertanto, successivamente all'adozione avvenuta con DCC n. 18 del

31.03.2025, in data 15.04.2025 il Comune ha trasmesso al prot. n. 12261, unitamente alla delibera di adozione, l'istanza per l'espressione del parere di compatibilità della variante con il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.5 della L.R. 12/2005.

L'istruttoria provinciale è comprensiva del parere di compatibilità con il PTCP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c. 6 della legge regionale 12/2005, ed è integrata con la verifica tecnica di coerenza con il PTR31/2014.

Con nota n. 13833 del 24.04.2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento al Comune richiedente, alla Regione Lombardia e alla Comunità Montana Alta Valtellina, titolare del Piano di Indirizzo Forestale, piano di settore del PTCP, approvato con DCP n. del 12.08.2020.

Al confronto, avvenuto in presenza in data 20.05.2025 e successivamente in videoconferenza in data 17.06.2025, hanno partecipato il Sindaco, il professionista urbanista incaricato e, per la Provincia, i funzionari dott.ssa S. Lauzi, ing. S. Poloni, dott.ssa Maria Gabriella Bianchi e il dirigente del Settore Risorse naturali e Pianificazione territoriale, ing. A. Rodondi.

Sintesi dei contenuti della variante generale al Piano di Governo del Territorio

La 6^a variante di PGT è finalizzata:

- al recepimento cartografico delle modifiche urbanistiche connesse agli esiti delle determinazioni conclusive di quattro Conferenze dei Servizi del Commissario straordinario per le opere olimpiche, avviate e concluse tra il 2023 e il 2025, relative ad altrettanti interventi, di seguito elencati, inclusi tra le opere essenziali ed indifferibili del DPCM 8.09.2023 "Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei citati giochi olimpici e paralimpici invernali – Allegato 1", di cui le prime tre già ratificate negli scorsi anni dal Comune con apposita delibera consiliare, e la quarta, proposta nella variante in esame (var. 24), conclusasi ad adozione avvenuta, ovvero:
 - A.14.0 - A.15.0 - A.18 – A.21.0 "Venue di gara Livigno Snow Park";
 - A22 "Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia";
 - A.28 "Venue di gara Livigno Aerials & Moguls Park";
 - B.19 (ex B.12-B14) "Realizzazione parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno";
- all'individuazione di aree pubbliche o di interesse pubblico entro le quali dovranno essere realizzate opere connesse al sistema dei servizi e della mobilità funzionali anche allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026;
- all'introduzione di due nuove aree destinate a edilizia residenziale pubblica e alla individuazione di alcune modifiche puntuali inerenti la localizzazione di tracciati ciclabili;
- al recepimento nella componente urbanistica degli esiti di numerosi studi idraulici e valanghivi;
- al cambio di destinazione o l'individuazione di norme specifiche applicabili in specifici lotti o edifici del tessuto urbano consolidato o compresi in aree agricole.

Le modifiche al PGT che si intendono attuare, definite puntuali ancorché alcune significativamente estese, sono distribuite diffusamente sia in area urbana che nel tessuto agricolo o libero, non sempre in adiacenza al tessuto consolidato; alcune varianti costituiscono proposta di modifica alle previsioni di PTCP, in particolare ad ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili, prescrittivi e prevalenti ai sensi dell'art. 2 delle Na del PTCP e dell'art. 18 della L.R. 12/2005, altre alla delimitazione delle aree sciabili e degli ambiti di elevata naturalità ex art. 17 delle Na del PPR, la cui perimetrazione è di competenza del PTCP ai sensi dell'art. 15 c. 7 quater della LR 12/2005; pertanto la presente istruttoria è predisposta nelle modalità previste dall'art. 80 c. 4 delle Na del PTCP, ai fini della sua successiva sottoposizione al Consiglio provinciale.

All'atto di adozione (DCC n. 18 del 31.03.2025) sono allegati elaborati modificativi degli atti vigenti di PGT, costitutivi del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, nonché la revisione parziale della componente geologica del piano urbanistico comunale corredata dallo studio del reticolo idrografico

minore, redatta sulla base di una serie di studi di dettaglio di natura idrogeologica e nivologica. Non sono stati modificati e pertanto non sono stati oggetto di adozione, la tav. 1 "Carta del Paesaggio" e la tav. 2 "Carta sensibilità e rete ecologica" del Documento di Piano, la cui coerenza e completezza rispetto ai contenuti della variante sarà tuttavia oggetto di trattazione nella presente istruttoria.

L'atto di approvazione della variante dovrà essere altresì comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di Sintesi, che non risultano in elenco nell'atto di adozione.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ' CON IL PTCP

L'art. 18, comma 2, della l.r. 12/05, dispone efficacia prescrittiva e prevalente per le previsioni del PTCP in materia di:

1. tutela dei beni ambientali e paesaggistici ;
2. localizzazione delle infrastrutture della mobilità in riferimento alla programmazione regionale;
3. individuazione di ambiti agricoli strategici;
4. rischio idrogeologico e sismico.

Le altre disposizioni dettate da articoli diversi da quelli aventi efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art. 2, c. 2 delle NTA del PTCP, partecipano in termini di direttive e/o indirizzo per gli atti di PGT e concorrono alla verifica complessiva di compatibilità al PTCP, al fine di salvaguardarne gli obiettivi e i limiti di sostenibilità in applicazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della L.R. 12/05.

La 6^a variante di PGT è comprensiva di proposte di modifica/adequamento degli atti di pianificazione provinciale, che attengono specificatamente il tema dei domini sciabili e la perimetrazione degli ambiti di elevata naturalità ex art. 17 del PPR, la cui definizione è di competenza del PTCP ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 7-quater della L.R. 12/2005, nonché di modifica degli ambiti agricoli strategici e dei varchi inedificabili, disciplinati rispettivamente dagli artt. 43 e 12 delle NA del PTCP. Dette proposte, solo qualora per tipologia siano configurabili quali varianti non sostanziali del PTCP ai sensi del combinato disposto degli art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 (c.3 e c.4) delle NA del PTCP, potranno essere sottoposte al Consiglio provinciale con la procedura semplificata di cui all'art. 17 c. 11 della l.r. 12/2005.

In ragione delle caratteristiche puntuali e sitospecifiche della variante, considerate le disposizioni normative per le quali l'art.15 della L.R. 12/2005 e l'art. 2 delle Na del PTCP dispongono efficacia prescrittiva e prevalente delle previsioni del PTCP, la relazione istruttoria è stata organizzata in modo da valutare le singole istanze nell'ambito di trattazione dei temi prescrittivi e prevalenti su cui incidono e secondariamente rispetto agli eventuali ulteriori contenuti di Piano, ovvero agli indirizzi ed orientamenti che non costituiscono contenuti prescrittivi e prevalenti del Piano provinciale, ma concorrono alla complessiva verifica di coerenza e di sostenibilità delle scelte comunali.

Varianti che incidono su temi prescrittivi e prevalenti del PTCP

Il presente paragrafo esamina le varianti che interessano porzioni di ambiti agricoli strategici, di varchi inedificabili, o di entrambi, con particolare attenzione a quelle il cui eventuale accoglimento comporterebbe l'attivazione di una variante al PTCP, secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 12/2005, ovvero la procedura ordinaria oppure semplificata (c. 11, c. 11 bis e c. 12).

Si segnala che le varianti modificative degli ambiti agricoli strategici e dei varchi inedificabili enumerate nel par. 3.1 della Relazione tecnica di variante (pag. 8), non coincidono con quelle della tabella descrittiva del paragrafo 3.1.2 (pagg. 9-14) e del paragrafo 3.5 (pag. 19) dello stesso documento.

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 4 della L.R. 12/2005, il PTCP individua tra le previsioni progettuali strategiche, gli ambiti agricoli strategici e li disciplina all'art. 43 delle NA riconoscendo a questi contesti

valore sia economico che paesistico oltre che uno specifico e peculiare rilievo in relazione all'attività agricola, all'estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio. In questi ambiti il PTCP prescrive la permanenza dell'uso agricolo o l'eventuale utilizzo per interventi di rinaturalizzazione.

In sponda idrografica destra del T. Federia, in prossimità dello sbocco a lago e sul conoide, sono localizzate le varianti n. 2 e n. 3, con estensione rispettivamente di 5.766 mq e di 2.157 mq, che interessano ambiti agricoli strategici identificati quali aree agricole comunali a prateria (E1). La variante propone in loro sostituzione "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale", destinate alla realizzazione di aree di verde pubblico attrezzato (VPA).

L'art. 52.11 delle DN del PGT destina le aree VPA alla realizzazione di nuclei elementari di verde, di parchi di quartiere, di aree gioco per bambini, di aree sportive, di piazze ed aree pedonali attrezzate nonché di attrezzature e servizi per il gioco e lo sport, di chioschi e di ristoranti.

La variante n. 2, localizzata nei pressi della pista di atletica esistente, è finalizzata alla rimodellazione dell'attuale scarpata a margine dell'impianto sportivo, per attenuare l'impatto paesistico del raccordo con la piana alluvionale, con cambio di destinazione ad uso di verde pubblico e la rinaturalizzazione con essenze autoctone, senza impermeabilizzazione del suolo. Si ritiene accoglibile la previsione di riduzione dell'ambito agricolo strategico, in considerazione delle finalità di mitigazione nell'area che, dovendo essere riqualficata con essenze autoctone e mantenuta ineditata, conserva comunque le condizioni di spazio libero e aperto senza soluzione di continuità con l'esteso ambito agricolo strategico circostante: la previsione comunale costituisce pertanto una tipologia di variante modificativa di un limitato ambito territoriale, da sottoporre al Consiglio provinciale quale variante semplificata ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera d) delle NA del PTCP.

La variante n. 3, situata in prossimità dell'accesso alla Val Federia e della via Molin, viene proposta per la realizzazione di un'area a verde pubblico con la previsione di collocarvi un sistema di ricarica per bici elettriche. Come già segnalato in sede di valutazione ambientale strategica, nel corso della quale era stata chiesta una rivalutazione della scelta, dall'analisi delle dotazioni del PGT vigente si rileva che nell'area circostante sono presenti ampi spazi dedicati ad "attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale - F1" sui quali potrebbe essere ricollocata la previsione, senza incidere sulla riduzione dell'ambito agricolo strategico sotteso. In assenza di adeguati approfondimenti a motivazione della proposta, preso atto del parere motivato e in considerazione della complessiva dotazione di standard pro capite a scala comunale, si esprime parere negativo all'accoglimento della proposta e se ne chiede lo stralcio dalla variante.

VARCHI INEDIFICABILI

Sono previsioni progettuali strategiche di PTCP quelle aree destinate a varchi o corridoi paesistico-ambientali per le quali è stata istituita con l'art. 12 delle NA l'inedificabilità assoluta, al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità e il passaggio periodico o stagionale della fauna tra i versanti che delimitano il fondovalle. In queste aree è vietata la nuova edificazione ma è sempre consentito l'uso agricolo in tutte le sue forme, nonché l'utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, piste pedonali e ciclabili.

Il PGT vigente di Livigno ha declinato con gli artt. 55.8 e 56.8 delle DN la disciplina provinciale, introducendo con la variante in esame: nel primo articolo, una deroga alla possibilità di realizzare recinzioni per la protezione delle captazioni idriche e, nel secondo, la specificazione dell'entità degli ampliamenti volumetrici consentiti negli edifici esistenti. Si segnala l'opportunità di uniformare, qui come nell'intero testo normativo, il corretto richiamo per le tipologie degli interventi edilizi all'art. 3 del DPR 380/2001.

Le proposte di variante n. 28 e n. 29, localizzate nella frazione Trepalle, sono interessate dalla presenza di varchi ineditabili, ma solo la variante n. 29 ne propone la modifica in riduzione.

La variante n. 29 è una nuova previsione di ambito da destinare alla realizzazione di strutture per l'edilizia residenziale pubblica, per aumentare la dotazione di alloggi a prezzi calmierati in un area agricola E1 che la

presenza del varco inedificabile ha inteso tutelare per gli aspetti di naturalità e continuità degli spazi aperti agricoli di versante circostanti. Per quanto di ridotte dimensioni, la previsione localizzativa interrompe la continuità percettiva del contesto, caratterizzato da spazi agricoli tutelati, liberi dall'edificazione e con scarsa presenza di elementi antropici e ne rappresenta una frammentazione non giustificata da un'adeguata ricognizione di soluzioni alternative, di cui era stato altresì chiesto di dar conto in sede di VAS.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, l'istanza non è ritenuta accoglibile e se ne chiede lo stralcio dalle previsioni di variante.

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI E VARCHI INEDIFICABILI

Interessano previsioni prescrittive e prevalenti le var. 8, 11, 12, 17, 19, 24 e 25, con la precisazione che non sono oggetto di modifica dei contenuti del PTCP la var. 11, che riguarda la realizzazione di parcheggi a servizio dell'evento olimpico, al termine del quale deve essere ripristinata la destinazione agricola preesistente (art. 55, c.11 delle NA delle DN), così come la var. 25, che è finalizzata alla realizzazione di un breve tratto di marciapiede lungo la strada per il Foscagno e che pertanto è da ritenersi, oltretutto dimensionalmente marginale, accessoria alla infrastruttura stradale e funzionale alla sicurezza.

Con la variante n. 8, localizzata lungo il torrente Spol, il PGT adottato prevede la trasformazione di 5.246 mq di ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili identificati quali aree agricole comunali a prateria (E1) non edificabili in "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" (F1), destinate alla realizzazione di aree di verde pubblico attrezzato (VPA). In sede di confronto, il Comune ha motivato la previsione di variante, la cui superficie è stata parzialmente ridotta rispetto a quanto esaminato nella fase di valutazione ambientale, per potervi "traslare" l'area di verde pubblico attrezzato esistente di circa 2000 mq, situata al suo confine a sud (Rif. Scheda n. 77 del catalogo del piano dei servizi), in fregio alla pista ciclopeditone. Premesso che la dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico, come richiesta dalla L.R. 12/2005 (18 mq/ab.) è già abbondantemente garantita dal vigente Piano dei Servizi del PGT (33 mq/ab.), si ritiene accoglibile la previsione comunale, che comporta la sola riduzione dell'ambito agricolo strategico, a condizione che la superficie oggetto di variante sia ulteriormente ridotta fino al raggiungimento di dimensioni equiparabili a quella esistente, di cui viene prescritta, a bilanciamento della riduzione accolta, la riconversione ad ambito agricolo strategico e varco inedificabile. A tale condizione di ridefinizione delle aree tutelate, è possibile esprimere parere positivo riguardo la richiesta di modifica della sola perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, quale variante semplificata ai sensi dell'art. 80 c. 3 delle NA del PTCP, in quanto riconducibile alla precisazione a scala locale di ambiti la cui modifica non incide sulle strategie generali del PTCP.

Con la variante n. 12 vengono individuate due "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" (F1) nei pressi della via Bondi, di cui solo una, che interessa 469 mq di aree agricole comunali destinate a prateria (E1) in ambito agricolo strategico e varco inedificabile, in continuità a superfici già destinate ad attrezzature pubbliche al confine con ambiti del tessuto urbano consolidato destinati a Zone residenziali e commerciali (B1) ed a parcheggi privati (Pp), è finalizzata all'ampliamento delle aree per attrezzature pubbliche a servizio della caserma dei carabinieri esistente con l'introduzione di una superficie da destinare a parcheggi pubblici (P). La previsione comporta la trasformazione di un'area già adiacente su tre lati al tessuto urbano, ove la realizzazione di un parcheggio a raso non interferisce con la percezione del territorio; pertanto la variante, in riduzione del varco inedificabile e dell'ambito agricolo strategico, si configura come modesta precisazione a scala locale di delimitazione di ambiti, senza che le modifiche incidano sulle strategie generali del Piano ed è accoglibile e riconducibile alla procedura semplificata di variante ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera d) delle NdA del PTCP.

Le varianti n. 17 e n. 19 interessano due edifici isolati esistenti, in loc. Vinecc e in loc. San Rocco, entrambi situati in aree agricole comunali destinate a prateria in ambito agricolo strategico e varco inedificabile, in un

contesto di piana di fondovalle con ampi spazi liberi tutelati da ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili. Esse sono finalizzate, rispettivamente:

- alla modifica della destinazione urbanistica sull'area di 531 mq, che comprende l'ingombro dell'immobile di interesse storico di proprietà comunale e la fascia perimetrale a servizio dell'attività prospettata, da "agricola (E1)" ad "area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" (F1 – Ac), in quanto funzionale alla creazione di un percorso museale. La proposta ha effetti sulla sola riduzione della destinazione agricola strategica vigente, in quanto l'area permane inedificabile;
- al cambio di destinazione di una superficie di 332 mq, comprendente l'ingombro dell'immobile esistente (edificio in zona agricola non più adibito all'uso agricolo, in quanto ad uso residenziale) e l'area adiacente ad esso, da "agricola (E1)" a "zone residenziali e commerciali (B1)", motivato dalla necessità di garantire un utilizzo del fabbricato esistente ai portatori di handicap. La variante comporta lo stralcio puntuale dei varchi inedificabili e degli ambiti agricoli strategici sottesi.

La modifica proposta con variante n. 17 verte a valorizzare e conservare i segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo, non induce modifiche dello stato di fatto dei luoghi e salvaguarda la percezione dell'utilizzo agro-pastorale del territorio. Si ritiene pertanto accoglibile la proposta di modesta riduzione della superficie precedentemente tutelata come ambito agricolo strategico, in quanto configurabile come precisazione a scala locale di delimitazione di ambiti che non incidono sulle strategie generali di piano e la si sottopone al Consiglio provinciale, quale variante semplificata ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera d) delle Nda del PTCP.

La modifica proposta con variante n. 19, dimensionalmente paragonabile alla precedente, prevede l'inserimento di un lotto di tessuto urbano consolidato (zona B1) in un'area aperta di fondovalle, che allo stato attuale ha carattere predominante di destinazione e conservazione agricola. Atteso che il paragrafo 3.1.2 della Relazione tecnica di Variante (RV) adduce, come unica motivazione alla variante, la necessità di garantire l'uso del fabbricato residenziale esistente ai portatori di handicap, non si ritiene coerente l'attribuzione all'edificio isolato esistente della destinazione B1, che nel PGT di Livigno riguarda *"prevalentemente la zona pedonale con forte caratterizzazione commerciale che ha subito in epoca recente le maggiori trasformazioni edilizie"*. Per le condivisibili finalità dichiarate dalla relazione tecnica, non si ritiene altresì necessario prevedere lo stralcio dell'ambito agricolo strategico e del varco inedificabile, pertanto l'istanza di variante non è accolta, potendo inserire nell'art. 55.11 delle norme particolari di zona E1, un'ulteriore specificazione relativa all'immobile in esame, con la quale indicare e disciplinare i soli adeguamenti assentibili sul fabbricato residenziale esistente, in coerenza con le tipologie di interventi edilizi consentiti anche in presenza del vincolo di varco inedificabile.

La variante n. 24, situata in loc. Freita, riguarda l'area destinata alla localizzazione dell'intervento infrastrutturale di collegamento sciistico tra i versanti est ed ovest di Livigno, già individuato nella 3^ variante al PGT (approvata con DCC n. 21 del 26/05/2021 con parere di compatibilità con il PTCP espresso con DCP n. 25 del 03.05.2021), nella quale era stato perfezionato il perimetro dell'area sciabile quale sviluppo di una previsione già parzialmente individuata nel PTR, per assicurare al suo interno la conformità alle disposizioni dell'art. 66 delle NA del PTCP (aree sciabili) della prevista pista di rientro e del collegamento infrastrutturale dei due versanti, comprensivo di una stazione intermedia e di parcheggi intermodali. La definizione e valutazione della conseguente riduzione degli spazi agricoli inedificabili da destinare ad aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" (F1) per la realizzazione dei parcheggi (P) e della stazione intermedia, è stata successivamente sviluppata con la 4^ variante di PGT (approvata con DCC n. 32 del 31/05/2022 con parere di compatibilità con il PTCP espresso con DCP n. 21 del 21.04.2022), prevedendo la modifica in riduzione di ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili del PTCP a monte e a valle della strada comunale entro i quali poter collocare gli interventi.

La previsione infrastrutturale e le opere connesse sono state incluse tra le opere di competenza commissariale del Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Allegato 1 - intervento B.19.0, quale accorpamento e rimodulazione dell'intervento di "Realizzazione parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno"); pertanto, considerato che contestualmente allo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica della variante in esame, si sono aperte le procedure ambientali ed autorizzative dell'intervento B.19.0 ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c. 10 del D. legislativo 36/2023, in sede di Vas è stato suggerito al Comune di conformare quanto più possibile la previsione urbanistica di variante allo stato d'avanzamento progettuale in corso. Tale sollecitazione è stata accolta e, sulla scorta degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica che localizzano la stazione intermedia e i parcheggi parzialmente interrati esclusivamente a monte della strada comunale di via Freita, la proposta di variante in adozione ha definito:

1) la riconversione delle "aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale" (F1) da destinare a parcheggi pubblici (P) localizzate sotto la strada comunale ad "aree agricole comunali destinate a prateria (E1), reintroducendo in tale ambito sia la porzione territoriale di varco inedificabile che quella analoga di ambito agricolo strategico (superficie di 3.202 mq), originariamente stralciate dal PTCP. Si propone dunque l'accoglimento della variante in ampliamento, per effetto della reintroduzione del varco inedificabile e dell'ambito agricolo strategico, intesa quale precisazione a scala locale di delimitazione di ambiti ai sensi dell'art. 80 c. 3 lett. d) delle Na del PTCP, ed orientata al rafforzamento delle tutele su un'area di valore paesistico rurale nella quale è previsto dallo strumento comunale il permanere dell'uso agricolo e nella quale sono già presenti strategie e politiche territoriali di scala sovracomunale finalizzate alla preservazione del suolo dalle trasformazioni urbane, in quanto contesti estesi di ambito agricolo strategico inedificabile e scarsamente antropizzato, con conservazione di valori di elevata naturalità;

2) la ripermimetrazione dell'azzoneamento previgente a monte della strada, sulla scorta della maggior definizione fornita dal progetto approvato in Conferenza dei Servizi, ove l'ingombro delle aree da destinare alla realizzazione del parcheggio pubblico e della stazione intermedia comportano il cambio di destinazione aggiuntivo di circa 4.833 mq di aree precedentemente agricole comunali destinate a prateria (E1), ricadenti in ambiti agricoli strategici e in varchi inedificabili. La perimetrazione dell'area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, da realizzarsi entro il dominio sciabile vigente ma in riduzione di ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili, è stata validata nei procedimenti di Conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione dell'opera pubblica, individuata nel Piano ministeriale delle opere olimpiche approvato con DPCM 8 settembre 2023, con la partecipazione e l'assenso anche della Provincia in applicazione dell'art. 38 c. 10 del d. lgs. 36/2023, non ponendosi in contrasto con obiettivi e strategie di PTCP e di PTR, in quanto le opere di progetto previste e gli interventi connessi concorrono al raggiungimento di obiettivi comuni alle due pianificazioni, orientate alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sciabili; pertanto se ne propone la presa d'atto e definitiva ratifica anche nello strumento provinciale, mediante aggiornamento della rappresentazione cartografica del PTCP, ai sensi dell'art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 c. 3 lett. b) delle Na del PTCP.

DOMINI SCIABILI E AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 7-quater, in ragione della specificità montana della provincia di Sondrio, spettano al PTCP, tra gli altri, il compito della definizione dei domini sciabili e della perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità di cui all'art. 17 del PPR. La variante al PGT di Livigno propone modifiche ad entrambe le perimetrazioni, nei termini di seguito specificati.

Gli ambiti sciabili in comune di Livigno sono individuati da tre principali strutture di arroccamento e relative ski aree (Mottolino sul versante della Forcola e, sull'opposto versante, Carosello 3000 e Sitas).

La variante di PGT rappresenta, con apposita simbologia e numerazione, tre porzioni territoriali in adiacenza alle aree sciabili esistenti, che sono state oggetto di previsione di ampliamento del dominio sciabile nell'ambito dello svolgimento di altrettante Conferenze dei servizi ai fini dell'approvazione di tre opere pubbliche, individuate nel Piano ministeriale delle opere olimpiche approvato con DPCM 8 settembre 2023, ovvero: il Livigno Snow Park, l'impianto a fune Ponte di Bondio – Mottolino con stazione intermedia e la venue di gara Livigno Aerials Moguls. I tre interventi infrastrutturali sopracitati sono stati approvati in sede di Conferenze dei servizi e con la partecipazione della Provincia, con altrettanti decreti commissariali, qui pervenuti al prot. 38349 del 31.10.2023 (intervento A.14.0 - A.15.0 - A.18 – A.21.0 Livigno Snow Park), al prot. 204 del 04.01.2024 (intervento A.22.0 nuovo impianto a fune con realizzazione stazione intermedia) e al prot. 44972 del 22.12.2023 (intervento A.28.0 Livigno Aerials & Moguls Park). Le determinazioni adottate dal Commissario straordinario quali atti conclusivi delle conferenze di servizio includono l'effetto di variante agli strumenti urbanistici delle opere di progetto; pertanto le modifiche cartografiche introdotte nella variante di PGT riferite ai conseguenti ampliamenti del dominio sciabile, già puntualmente ratificate dal Comune con apposite deliberazioni del consiglio comunale, costituiscono una presa d'atto a scala comunale e sovracomunale della perimetrazione del dominio sciabile, con ampliamento per complessivi mq 43.556. Si segnala che la data di approvazione della delibera consiliare n. 34, oggetto della ratifica n. 3 è il 30.06.2023 e non il 06.11.2023.

La perimetrazione in ampliamento del dominio sciabile, validata nei procedimenti di Conferenza dei servizi con la partecipazione e l'assenso anche della Provincia in applicazione dell'art. 38 c. 10 del d. lgs. 36/2023, non si pone in contrasto con obiettivi e strategie di PTCP e di PTR, in quanto le opere di progetto previste e gli interventi connessi concorrono al raggiungimento di obiettivi comuni alle due pianificazioni, orientate alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sciabili; pertanto se ne propone la presa d'atto e ratifica anche nello strumento provinciale, con l'aggiornamento della rappresentazione cartografica del PTCP, ai sensi dell'art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 c. 3 lett. b) delle Na del PTCP.

Si prende atto che in esito alla proposta formulata nel parere di Valutazione ambientale (prot. n. 3178 del 30.01.2025) di ridimensionamento del dominio sciabile in conseguenza dell'esatta individuazione localizzativa dell'opera "A.22 - Proposta di partenariato pubblico privato per nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia", la variante di PGT propone lo stralcio di una porzione dell'originaria previsione, nel tratto sotteso tra l'ipotetico collegamento della stazione intermedia tramite skiweg e il Passo d'Eira, quale esito dello sviluppo della definizione localizzativa sulla scorta del progetto autorizzato, ai sensi dell'art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 c. 3 lett. c) delle Na del PTCP.

Alla scala di maggior definizione della pianificazione locale, la variante individua altresì, in prossimità della precedente area oggetto di stralcio, due limitate porzioni territoriali intercluse nel dominio vigente e ne prevede l'inserimento nel perimetro delle aree sciabili; le due proposte di ampliamento del dominio sciabile sono accoglibili, in quanto le modifiche in ampliamento, finalizzate a dare continuità geometrica alla rappresentazione del dominio stesso, comportano la precisazione a scala locale di delimitazione di ambiti e non incidono sulle strategie generali, ai sensi dell'art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 c. 3 lett. d) delle Na del PTCP.

Le varianti nn. 9 e 33 interessano il dominio sciabile, ma solo l'accoglimento della variante n. 33 comporta una modesta ripermetrazione di maggior dettaglio in riduzione (mq 1.055) dell'area sciabile a ridosso del tessuto edificato, motivata da un adeguamento dello stato di fatto rispetto alla destinazione turistico residenziale preesistente, ovvero alla correzione di errore materiale, rispondente pertanto ai requisiti dell'art. 17 c. 11 della L.R. 12/2005 e dell'art. 80 c. 3 lett. a) delle NA del PTCP.

Si segnala che alla variante 24, finalizzata alla realizzazione dell'opera olimpica individuata con sigla B19 (ex B.12-B.14), compresa nel dominio sciabile ma comportante la riduzione delle superfici a destinazione agricolo strategica e varco inedificabile già esaminate nel corrispondente paragrafo della presente istruttoria, sono associate, quali prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (decreto di Regione Lombardia n. 4530 del 28.03.2025), compensazioni ambientali sia in prossimità della stazione di valle che lungo il f. Spol, in zona Collini, da concordarsi anche con la Provincia. Per quanto nella variante adottata permangano le carenze cartografiche e normative già rilevate nella variante generale n. 4 rispetto alla definizione e al dettaglio di rete ecologica comunale, si chiede quantomeno di integrare la tavola relativa alla rete ecologica (tav. 2 del Documento di Piano) con la rappresentazione cartografica delle aree oggetto di tali obblighi compensativi, individuate nella Carta delle compensazioni ambientali allegata al progetto olimpico approvato. Come meglio specificato nel paragrafo dedicato alla componente geologica, si anticipa che anche in questo caso la realizzazione dell'infrastruttura, in particolare il tratto stazione intermedia – stazione di monte, è condizionato dall'esito positivo della variante PAI in corso, la cui efficacia nello strumento urbanistico comunale decorrerà il giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po del Decreto di approvazione della variante a firma del Segretario generale.

Si chiede inoltre di introdurre una disposizione specifica nell'art. 65 delle DN ("Tutela paesaggistica ed ambientale"), finalizzata a promuovere un'ottica integrata degli interventi compensativi che, in considerazione della pluralità delle trasformazioni previste nel territorio comunale, vadano a migliorare le potenzialità ecologiche e di connettività della rete ecologica comunale.

Il Piano paesaggistico regionale definisce ai fini paesaggistici "ambiti di elevata naturalità" quei vasti ambiti territoriali nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice edificazione, è storicamente limitata. Gli ambiti di elevata naturalità nel territorio provinciale sono identificati nella tavola D e nel Repertorio del Piano paesaggistico lombardo, e coincidono con quanto già perimetrato dalla DGR 3859/1985, come primo adempimento all'individuazione delle aree di particolare interesse ambientale (ex 1ter) previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso). La disposizione regionale tutela un sistema coordinato di perimetrazioni, individuate in ciascun comune al di sopra di determinate quote altimetriche, riconducibili a valori morfologici, naturalistici e culturali che tengono conto della presenza sia delle aree assoggettate a provvedimento motivato e specificato (art. 136 del Codice Urbani), sia delle aree a vincolo oggettivo ed automatico in base ad elenchi (art. 142 comma 1 del Codice Urbani).

La citata deliberazione regionale attribuisce la tutela di elevata naturalità al territorio di Livigno al di sopra della quota m 1800 s.l.m., escludendone l'applicazione nel centro edificato e nella porzione ricadente nel territorio del Parco dello Stelvio: per le caratteristiche altimetriche proprie del livignasco e della scala di definizione del piano paesaggistico regionale, il territorio comunale risulta dunque quasi interamente assoggettato a tale vincolo. La proposta di modifica del PGT adottato comporta la complessiva rivalutazione dell'originaria perimetrazione, anche in considerazione del fatto che le trasformazioni intercorse negli ultimi decenni anche sulla scorta di disposizioni di deroghe previste dalle norme stesse del Piano paesaggistico, hanno comportato significative modifiche del tessuto urbano, con conseguente perdita dei valori di elevata naturalità connessa alla scarsa antropizzazione, in particolare lungo l'asse di fondovalle del fiume Spol, ove si è accentuata la continuità lineare del centro abitato, già evidenziata nella rappresentazione del vincolo dello stesso piano paesaggistico regionale e lungo l'asse stradale della SS. 301 in loc. Trepalle. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 delle NA del PTCP, che consente ai Comuni di proporre modifiche della perimetrazione da sottoporre al giudizio di compatibilità con il PTCP, la variante del PGT di Livigno propone la modifica della delimitazione dell'elevata naturalità, escludendo dal regime vincolistico tutto il sistema antropico esistente, tenendo conto dello stato di fatto dell'edificato, delle aree asservite e delle previsioni urbanistiche in corso di attuazione. La perimetrazione proposta nella variante di PGT sul fondovalle del F. Spol esclude dalla naturalità l'ambito urbano e le sue pertinenze, ove l'espansione è avvenuta o è in corso. Il nuovo perimetro

si attesta al limite morfologico e fisico di espansione del tessuto consolidato, costituito dall'asse viabilistico in affaccio alla piana agricola, salvaguardando e confinando a tal fine le condizioni di naturalità che caratterizzano le porzioni territoriali e i campi aperti che circondano l'abitato sui due versanti opposti, che mantengono le caratteristiche di antropizzazione quasi nulla e necessitano di conservazione e tutela in quanto spazi aperti sia nella gestione agro-silvo-pastorale sia nelle modalità d'uso di tipo ricreativo nella stagione estiva e in quella invernale. Per quanto riguarda gli ambiti urbani esclusi nella perimetrazione proposta nel PGT adottato dalla tutela di elevata naturalità in quanto già oggetto di previsioni urbanistiche vigenti e prevalentemente attuate, si rileva che il contesto urbano del fondovalle di Livigno e i suoi versanti sono altresì oggetto di vincolo di tutela paesaggistica per effetto del decreto ministeriale ex art. 136 del Codice Urbani ("Aree di notevole interesse pubblico: Valli di Livigno"); pertanto la gestione delle trasformazioni esteriori dei luoghi in tali contesti territoriali rimane subordinata al rispetto dei valori paesaggistici connessi alla dichiarazione del vincolo.

Atteso che compete alla Provincia la definizione degli ambiti di elevata naturalità, che costituiscono elemento prescrittivo e prevalente del PTCP, e che l'accoglimento di eventuali proposte di modifica da parte del PGT è oggetto di giudizio di compatibilità, la perimetrazione in variante, così come proposta nella cartografia del piano adottato è ritenuta accoglibile ai fini della rettifica/aggiornamento del Piano provinciale ai sensi dell'art. 80 c. 3 lett. a) e b) delle NA, dal momento che la rappresentazione cartografica proposta dalla variante esclude il territorio comunale antropizzato, occupato dal tessuto urbano consolidato, dalle pertinenze e dalle previsioni urbanistiche in corso di attuazione, nel quale tuttavia la sostenibilità delle trasformazioni deve essere garantita dalla gestione dei vincoli paesaggistici del Codice Urbani (art. 136 e art. 142 del D. Lgs. 42/2004).

Ciò premesso, sono fatte salve limitate precisazioni della definizione cartografica adottata in relazione alle quali lo stralcio dall'applicazione dell'art. 17 delle Na del PPR, come proposto nella cartografia della variante di PGT, non è accolto, e che riguardano le seguenti aree rappresentate anche nella cartografia allegata alla presente relazione istruttoria:

- in corrispondenza della var. 2, dal momento che l'area resta a prato ed è inedificabile, in modo da assicurarne la continuità in condizioni il più naturale possibile verso la sede stradale e il fronte lago;
- in corrispondenza della var. 3, ove anche la proposta di riduzione dell'ambito agricolo strategico non viene accolta; peraltro la proposta si colloca in prossimità dell'imbocco della Val Federia, area di pregio paesaggistico ed ambientale valorizzata nel PTRS nel contesto delle "Valli a bassa antropizzazione – Valli del silenzio";
- in corrispondenza della var. 29 in loc. Trepalle, in area caratterizzata da ampi spazi liberi che il PTCP ha inteso salvaguardare anche mediante istituzione di varchi inedificabili a garanzia dello stato attuale di condizioni di naturalità non compromessa da trasformazioni antropiche.

In loc. Trepalle, nelle zone C2 non edificate, caratterizzate da spazi aperti liberi dove l'assimilazione di dette zone alla zona B ex DM 1444/68 non è pertinente (art. 46 delle DN), si chiede al Comune di verificare la proposta di stralcio dell'art. 17, limitandola ai soli casi dei lotti interclusi o delle previsioni urbanistiche in corso di attuazione.

In ultimo, al fine dell'accoglimento della proposta di ripermimetrazione degli ambiti di elevata naturalità nel rispetto delle correzioni sopra riportate, si prescrive di integrare la cartografia e la normativa di PGT come segue:

- introdurre nella casistica disciplinata dall'art.11 "Sensibilità paesistica dei luoghi – elementi di paesaggio" anche le tipologie di degrado (es. lavorazioni di inerti, insediamenti produttivi, aree camping, depositi, etc ...) e compromissione paesaggistica presenti nel territorio comunale;

- integrare la già citata tavola 2 del Documento di Piano ("Carta sensibilità e rete ecologica") con l'individuazione cartografica degli elementi di degrado che insistono sulle aree urbanizzate/urbanizzabili e su quelle con scarsa o nulla antropizzazione, rispettivamente escluse o incluse nel perimetro dell'art. 17 del Piano paesaggistico;
- introdurre una ulteriore disposizione specifica nel già citato art. 65 delle DN ("Tutela paesaggistica ed ambientale"), finalizzata ad introdurre nelle aree di degrado obiettivi e principi di recupero e riqualificazione territoriale coerenti con l'art. 29 delle NA del PTCP ai fini della mitigazione delle condizioni di degrado nel tessuto consolidato e della rimozione e riqualificazione ambientale nelle aree in cui l'elevata naturalità è confermata.

Si rileva che il perimetro degli ambiti di elevata naturalità, oltre che nella tavola 4 "Vincoli" che risulta di non facile lettura, debba essere riportato anche nelle tavole del Piano delle Regole alla scala 1:2000 tra le voci relative agli ambiti con prescrizione specifica. La legenda dovrà chiarire che la nuova previsione di Piano costituisce modifica dell'originaria perimetrazione del Piano paesaggistico (art. 12 e art. 13 delle DN). Anche la tav. 1 "Carta del Paesaggio", che non è inclusa tra quelle adottate, dovrà essere conseguentemente modificata.

Varianti che non incidono su aspetti prescrittivi e prevalenti del PTCP

La proposta di variante n. 10 riguarda il cambio di destinazione urbanistica di un'area situata in adiacenza allo snow-park, da "zone residenziali parzialmente edificate (B3)" a "zone residenziali e commerciali (B1)", per consentire un aumento volumetrico del fabbricato esistente finalizzata alla sua riqualificazione con trasformazione ad attività di ristorazione.

Si rileva che l'edificio esistente, descritto alla scheda n. 235 del catalogo di classificazione degli "edifici di particolare interesse storico ed architettonico" e classificato in classe C "edifici di particolare interesse architettonico-ambientale con elementi materici e tecnologie costruttive meritevoli di conservazione", è sottoposto alla disciplina dell'art. 64 delle DN del vigente PGT le cui disposizioni, volte alla conservazione ed al mantenimento dell'interesse storico, architettonico ed ambientale degli organismi edilizi esistenti in coerenza con l'art. 15 delle NdA del PTCP, debbano considerarsi prevalenti rispetto alle normative delle aree limitrofe. La sostituzione della destinazione urbanistica da B3 a B1, peraltro introdotta sull'edificio isolato esistente in esame nella sola fase di adozione del PGT, non è ritenuta coerente con la definizione della zona B1, in analogia con quanto segnalato per la proposta di variante n. 19.

Si segnala che l'effetto prodotto dalle modifiche introdotte dalla variante n. 10 e dallo stralcio della lettera h) dall'art. 64.1 delle DN (che non consente incrementi volumetrici adiacenti ai fabbricati ancorché generati da indici fondiari di aree limitrofe), contrasta con i criteri di salvaguardia dei centri storici e dei nuclei antichi dell'art. 15 delle NdA del PTCP e con l'impatto del costruito "*sul retrostante contesto paesaggistico*", come peraltro già rilevato in fase di VAS anche dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Peraltro la variante normativa proposta con lo stralcio della lettera h) dall'art. 64.1 delle DN si riferisce ad una "prescrizione generale" che riguarda tutte le classi (A-B-C differenziate per caratteristiche di importanza storica, urbanistica, architettonica, ambientale o tipologica) degli edifici di particolare interesse storico e architettonico situati nel tessuto urbano consolidato o nelle sue immediate vicinanze: si chiede pertanto di riconsiderarne l'applicazione nel rispetto dell'art. 15 delle NdA del PTCP.

Componente geologica e idrogeologica

Lo studio geologico parziale a supporto della variante urbanistica in esame è comprensivo del recepimento nelle tavole di Piano degli esiti di numerosi studi di dettaglio: nello specifico le risultanze di studi condotti

relativamente a oltre 30 siti valanghivi, alle aree di dissesto del conoide del T. Federia, del Rio Domenin e alla ripimentrazione di alcuni reticoli idrici minori.

Per quanto riguarda gli studi nivologici, redatti nel 2021 quali approfondimenti specialistici per la revisione e l'aggiornamento del quadro del dissesto PAI per le valanghe, Regione Lombardia ha espresso, con prot. 27988 del 03/11/2021, parere tecnico complessivamente favorevole con limitate prescrizioni. Gli studi specialistici delle valanghe denominate Freita e Valfin (schede nn. 469-470), localizzate in prossimità della variante di PGT n. 24, hanno avuto un successivo aggiornamento nel 2025, con parere tecnico regionale favorevole n. 7478 del 06.03.2025, con la prescrizione che *"si progettino e realizzino interventi di prevenzione e protezione dal rischio valanghivo, quali sistemi di monitoraggio, nuovi sistemi di distacco programmato che interessino gli ulteriori areali di distacco individuati, procedure di protezione civile specifiche o altri interventi ritenuti efficaci per la prevenzione del rischio"*.

I singoli studi di dettaglio sono stati asseverati dai professionisti incaricati.

Lo studio di approfondimento del T. Federia interviene sul quadro del dissesto PAI vigente con modifica della carta dei vincoli (tav. 8D) e della fattibilità del tratto finale dell'asta, tra la confluenza del t. Saliente e lo sbocco nel Lago di Livigno; anch'esso ha conseguito parere tecnico regionale favorevole prot. n. 19848 del 03.05.2023. Gli effetti cumulati connessi alle problematiche del conoide del t. Federia e della dinamica della valanga Canalecia (codice n. 88 del CLPV) sono stati approfonditi nello studio geologico, confermando la proposta di realizzazione di un sovrizzo perimetrale ("cordolo") in corrispondenza dell'area di servizio fronte lago.

Sullo studio di approfondimento del Rio Domenin è agli atti il parere favorevole di Regione Lombardia con nota prot. 6139 del 15.02.2023: la predisposizione di una vasca con capacità di circa 4000 mcubi e briglia selettiva, a monte degli interventi connessi alle opere olimpiche in prossimità del ponte di Bondi, oltre ad opere lungo l'asta terminale, ha consentito la rivalutazione della pericolosità del conoide e conseguente riduzione della porzione vincolata a ridosso del parcheggio interrato della venue di gara Livigno Snow Park e della nuova stazione di partenza dell'impianto Ponte Bondio – Mottolino.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti/revisioni del reticolo idrico minore (RIM) che interessano l'asta del t. Rio Domenin e alcuni rami del reticolo in loc. Teola, il parere tecnico favorevole condizionato è stato preliminarmente espresso dall'Ufficio Territoriale Regionale della Montagna e trasmesso al Comune di Livigno con nota prot. 30064 del 6.06.2022.

Per quanto di competenza si rileva che l'adozione della variante è comprensiva dell'asseverazione redatta secondo lo schema dell'allegato 1 della DGR6314/2022, compilato nei contenuti geologici ed urbanistici (Allegato 1 - Schema di asseverazione Sezioni A, B e C) dai professionisti incaricati: geol. G. Conforto e arch. S. Molinetti.

Atteso che l'asseverazione dichiara la congruità tra le previsioni di variante e l'aggiornamento della componente geologica di PGT, si rileva tuttavia che gli esiti di alcuni studi di dettaglio penalizzano previsioni previgenti, limitandone la fattibilità (esempio: la nuova perimetrazione della PZEV n. 505 Trepalle Colombina con norma di zona blu di valanga su un ambito di trasformazione residenziale). Si chiede di chiarire se l'asseverazione fornita dal professionista incaricato ha valutato anche le ricadute urbanistiche di tali studi di dettaglio.

In esito alle perimetrazioni recepite nel PGT adottato, che costituiscono proposte di aggiornamento alla cartografia del PAI e PGRA vigenti, si ricorda che l'iter procedimentale di raccordo tra la pianificazione di bacino e quella urbanistica è definito dall'Allegato A della DGR 6314/2022, alla quale si rinvia. In particolare al Comune si ricorda di provvedere, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al PGT adottato, alla trasmissione a Regione Lombardia di tutte le informazioni richieste nel modello dell'allegato 3 della citata delibera.

L'approvazione dell'aggiornamento del PAI compete al Segretario generale dell'Autorità di bacino, previa istruttoria favorevole di Regione Lombardia. La variante è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'atto di approvazione della variante urbanistica dovranno essere riportati gli estremi del Decreto di approvazione del Segretario generale, qualora esso sia stato nel frattempo pubblicato; in caso contrario il Comune è tenuto a dare evidenza, negli atti di piano e nella delibera di approvazione, che gli aggiornamenti del PAI/PGRA e le previsioni ad essi connessi diverranno efficaci solo dopo la predetta pubblicazione. Alle norme generali di PGT riferite alla componente geologica sono allegate le norme di settore relative alla componente sismica, alla tutela delle risorse idriche potabili e del reticolo idrico minore, estrapolate dai singoli documenti redatti dai diversi professionisti incaricati.

Alle norme geologiche sono altresì allegati documenti testuali di tipo analitico e metodologico (ALLEGATO 4: Appendice 1 – contenuti della Perizia di Interferenza Valanghiva; Allegato A dell'ALLEGATO 4: Analisi climatica e nivometereologica e Allegato B dell'ALLEGATO 4: estratto delle "Linee guida per la progettazione degli edifici soggetti ad impatto valanghivo"), che appesantiscono la consultazione delle norme di piano. Si suggerisce di individuare una modalità di consultazione delle norme geologiche in combinazione con quelle urbanistiche più agevole, evitando possibili duplicazioni o enunciazioni contrastanti.

Le tavole geologiche dei Vincoli (tavv. 8 A-N) espongono le voci di legenda "aree di rispetto" e "aree di tutela assoluta" delle captazioni ad uso idropotabile, che tuttavia non sono rappresentate in cartografia e pertanto dovranno essere integrate. Dette captazioni sono altresì normate nelle disposizioni di PGT (art. 88 delle NA) e nell'allegato 2 della componente geologica (art.6.1/6.4): anche alla luce di quanto segnalato in relazione a contenuti testuali delle norme geologiche adottate, si chiede di rendere più chiara la lettura delle norme, verificando le eventuali incongruenze/sovrapposizioni o i vuoti normativi tra le diverse componenti di piano (urbanistica e geologica), atteso che le norme geologiche sono parte integrante del "Piano delle Regole", del "Documento di Piano" e del Piano dei Servizi.

Relativamente al tema delle captazioni ad uso idropotabile, si prende atto della modifica della norma particolare dell'art. 55.8 (varchi inedificabili in zona agricola E1), al fine di consentire la realizzazione di recinzioni finalizzate alla delimitazione della fascia di tutela assoluta delle captazioni.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ' CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA

Il Piano territoriale regionale d'area delle Media e Alta Valtellina (PTRA MAV), è stato approvato con DCR X/97 del 30.07.2013 e successivamente adeguato nel 2017 e nel 2019 in concomitanza degli aggiornamenti annuali della programmazione regionale (DEFR o PSR).

In seguito all'attribuzione alla Provincia sia della competenza per l'espressione di parere di compatibilità con il PTRA che della definizione dei domini sciabili (L.R.15/2017), il PTRA MAV è stato integrato nel 2017 al paragrafo 10 "Azioni e disposizioni di Piano", nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.A "Riqualificazione dei domini sciabili", ove il comma 2.18, specifica che: *"nella delimitazione dei domini sciabili, la provincia di Sondrio potrà considerare ammissibili gli ampliamenti dettati da necessità di adeguamenti, di miglioramenti e messa in sicurezza dei domini sciabili esistenti; sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge"*. La valutazione di compatibilità delle modifiche introdotte nel dominio sciabile con la variante in esame, ha tenuto conto del piano regionale, richiamandone, a supporto degli esiti istruttori, obiettivi e strategie nello specifico paragrafo.

Ulteriore tema del PTRA, approfondito e sviluppato nel piano sovraordinato che ha confermato cartograficamente e normativamente i contenuti del PTCP relativi agli ambiti agricoli strategici e ai varchi o corridoi paesistico ambientali, è quello della salvaguardia e della tutela degli spazi agricoli comunali a cui fa riferimento l'obiettivo specifico 1.D "Sostenere la valenza multifunzionale delle attività agro-silvo pastorali", con disposizioni prescrittive finalizzate al mantenimento dell'uso agricolo e/o a porre in essere interventi di

manutenzione/riqualificazione ambientale e paesistica. L'indicazione di provvedere alla riqualificazione o mitigazione delle aree degradate del fondovalle e in quota, è altresì coerente con le disposizioni regionali, in particolare nelle aree di scarsa antropizzazione dove sono ancora presenti i valori agricoli di elevata naturalità che concorrono, anche nel PTR, alla valorizzazione dei territori ecologicamente ed ambientalmente più tutelati e conservati.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTR 31/2014

Il Comune di Livigno è dotato di PGT vigente che, con la variante generale del 2022 (4^ variante) ha ridotto il consumo di suolo sugli ambiti di trasformazione su suolo libero, del 25,2% negli ambiti con destinazione residenziale e del 32,8% in quelli con altre funzioni. La medesima variante generale quantificava il bilancio ecologico pari a 11.933 mq.

La variante in esame non incide sugli ambiti di trasformazione e sul rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo, che resta confermata, ed è pertanto redatta assumendo il regime transitorio di cui all'art. 5 c. 4 della l.r. 31/2014, volto ad assicurare nello strumento urbanistico un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.

Sulla scorta dell'analisi delle varianti che sulla base dei Criteri regionali incidono sul calcolo del consumo di suolo (cap. 6 della RT), considerato che sono escluse dal conteggio le trasformazioni che riguardano il tessuto consolidato, gli spazi di verde di interesse pubblico (Vpa) e i suoli già urbanizzati, la 6^ variante trasforma per la prima volta 12.504 mq di aree precedentemente agricole, per realizzare principalmente attrezzature pubbliche e parcheggi, e restituisce ad uso agricolo 4.518 mq di aree precedentemente urbanizzabili; pertanto la variante non rispetta i criteri regionali di riduzione del consumo di suolo in quanto il suo BES è negativo e pari a 7.986 mq.

Precisato quanto sopra, la verifica del bilancio ecologico proposta dal tecnico estensore della variante fa riferimento alla disponibilità di aree restituite all'uso agricolo pari a 11.933 mq, computate quale bilancio ecologico positivo dalla precedente variante generale (4^ variante). Per la verifica del bilancio ecologico, tale quantità viene utilizzata come dato di partenza nel calcolo del bilancio, che risulta dunque con saldo finale complessivo a BES positivo, pari a 3.947 mq (ovvero: $+ 11933 - 12504 + 4518$).

Tale interpretazione, che propone la somma algebrica dei contributi di successive varianti, in assenza di chiarimenti da parte del legislatore regionale, appare di incerta applicazione, atteso che è comunque competenza e responsabilità dell'amministrazione comunale prevedere anche eventuale consumo di nuovo suolo per motivate necessità, previa verifica dell'impossibilità di utilizzo per la realizzazione degli standard previsti di superfici già urbanizzate/urbanizzabili e/o di equivalenti restituzioni ad uso agricolo. Per quanto di competenza si dà atto che, anche in recepimento del parere provinciale espresso in sede di VAS, rispetto alle previsioni iniziali con l'adozione della variante il dimensionamento di alcune previsioni è stato ridotto; la ricognizione delle disponibilità non risulta tuttavia esaustiva e non è stata presa in considerazione l'eventuale restituzione ad uso agricolo di aree diverse da quelle oggetto di variante.

Si chiede in ogni caso di correggere i dati relativi al bilancio, sottraendo dal computo delle superfici consumate la superficie relativa alla variante n. 29 (mq 602), di cui è stato richiesto lo stralcio dalle previsioni di trasformazione.

Implementazione cartografica al PTCP e al PTR

Quale sintesi delle valutazioni condotte in relazione al recepimento e alla condivisione a scala provinciale delle articolate modifiche introdotte dalla variante in esame: negli ambiti agricoli strategici, nei varchi inedificabili, nelle aree sciabili (o dominio sciabile), nonché negli ambiti di elevata naturalità, la presente relazione istruttoria è corredata di estratti cartografici, nei quali, per ciascuna delle componenti di PTCP

sopra citate, sono graficamente rappresentati quali esiti di compatibilità l'accoglimento o il diniego delle proposte di variante.

RETE ECOLOGIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In ottemperanza agli articoli 25 bis e 3 ter della Legge Regionale 86/1983 (chiariti nel Comunicato regionale 25/2012), si procede a verificare l'accoglimento delle prescrizioni contenute nel Parere di Valutazione di Incidenza n. 2/2025 espresso durante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre che a valutare l'adequatezza dei contenuti della variante urbanistica rispetto alle reti ecologiche sovraordinate, così come definite a livello locale.

Alla luce del parere motivato espresso dall'Autorità competente in sede di VAS e riguardanti il punto 4) del dispositivo del sopracitato Parere di Valutazione di Incidenza, ritenuto che le misure di mitigazione in esso proposte non risultino penalizzanti per l'attuazione della variante ma possano al contrario avere un impatto positivo sulla qualità ambientale e sulla connettività ecologica, si confermano le prescrizioni ivi indicate, anche in relazione all'attuazione della Rete Ecologica Regionale (RER).

PARERE CONCLUSIVO

In considerazione della tipologia, dell'entità e degli obiettivi sottesi alle proposte di modifica introdotte dal PGT, finalizzate principalmente all'individuazione di aree pubbliche o di interesse pubblico entro le quali dovranno essere realizzate opere connesse al sistema dei servizi e della mobilità funzionali anche allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché della presa d'atto di modifiche urbanistiche già validate nei procedimenti di Conferenza dei servizi con la partecipazione e l'assenso anche della Provincia in applicazione dell'art. 38 c. 10 del d. lgs. 36/2023, si esprime **parere favorevole** all'approvazione della variante, subordinatamente al recepimento dei contenuti della presente istruttoria.

In particolare le modifiche degli ambiti agricoli strategici, dei varchi inedificabili, del dominio sciabile e la maggior precisazione alla scala di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità (rappresentate nelle cartografie allegate), sono sottoposte al Consiglio provinciale per l'approvazione con la procedura semplificata di cui all'art. 17 c. 11 della l.r. 12/2005, in quanto aggiornamento del PTCP e del PTRV vigenti. La variante in argomento del PGT di Livigno si configura infatti quale variante non sostanziale del PTCP ai sensi dell'art. 80 c. 3 delle Norme di attuazione.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/2005 il Consiglio comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, dovrà provvedere all'adeguamento del Documento di piano adottato, recependo le prescrizioni relative agli aspetti di incompatibilità con le previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo comunque espresse nel presente parere.

Sondrio, 18 giugno 2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Susanna Lauzi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

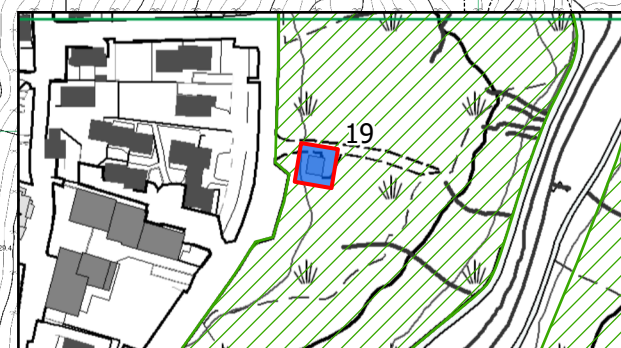
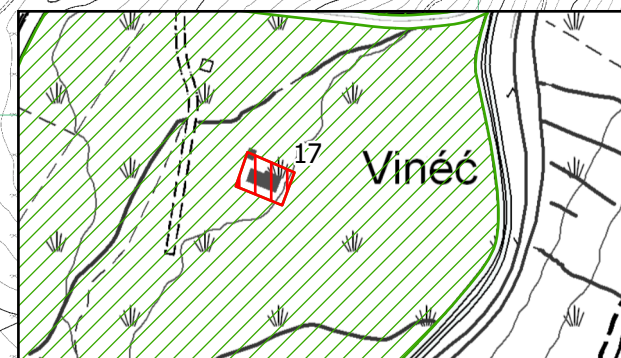
Elaborati cartografici:

- Allegato 1 Ambiti agricoli strategici (n. 1 cartografia scala 1:15.000)
- Allegato 2 Varchi inedificabili (n. 1 cartografia scala 1:15.000)
- Allegato 3 Domini sciabili (n. 1 cartografia scala 1:20.000)
- Allegato 4 Ambiti di elevata naturalità (n. 2 cartografie scala 1:35.000 e n.1 scala 1:15.000)

Istruttori:

- Ing. Simona Poloni (tel. 0342 531341)
- dott.ssa Maria Gabriella Bianchi (tel. 0342 531345)

ALLEGATO 1



Scala: 1:15.000

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

Ambito agricolo strategico vigente

PGT - PROPOSTE

Riduzione: recepimento provvedimenti commissario olimpiadi

Riconversione ad ambito agricolo strategico accolta

Riduzione dell'ambito agricolo strategico accolta

Riduzione dell'ambito agricolo strategico non accolta

PTCP - PROPOSTE DAL PARERE DI COMPATIBILITA'

Proposta di ridefinizione variante n. 8

Proposta di riconversione ad ambito agricolo strategico

ALLEGATO 2

VARCHI INEDIFICABILI

 Varchi inedificabili vigenti

PGT - PROPOSTE

 Riduzione: recepimento provvedimenti commissario olimpiadi

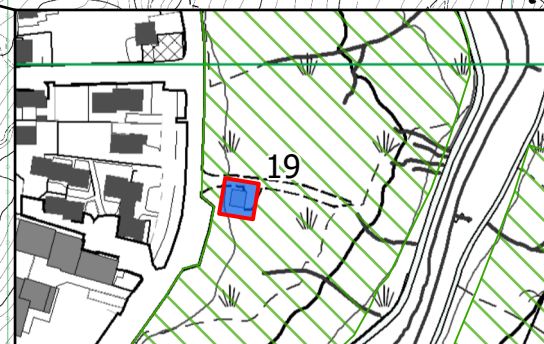
 Proposta di varco da ripristinare accolta

 Riduzione varco inedificabile accolta

 Riduzione varco inedificabile non accolta

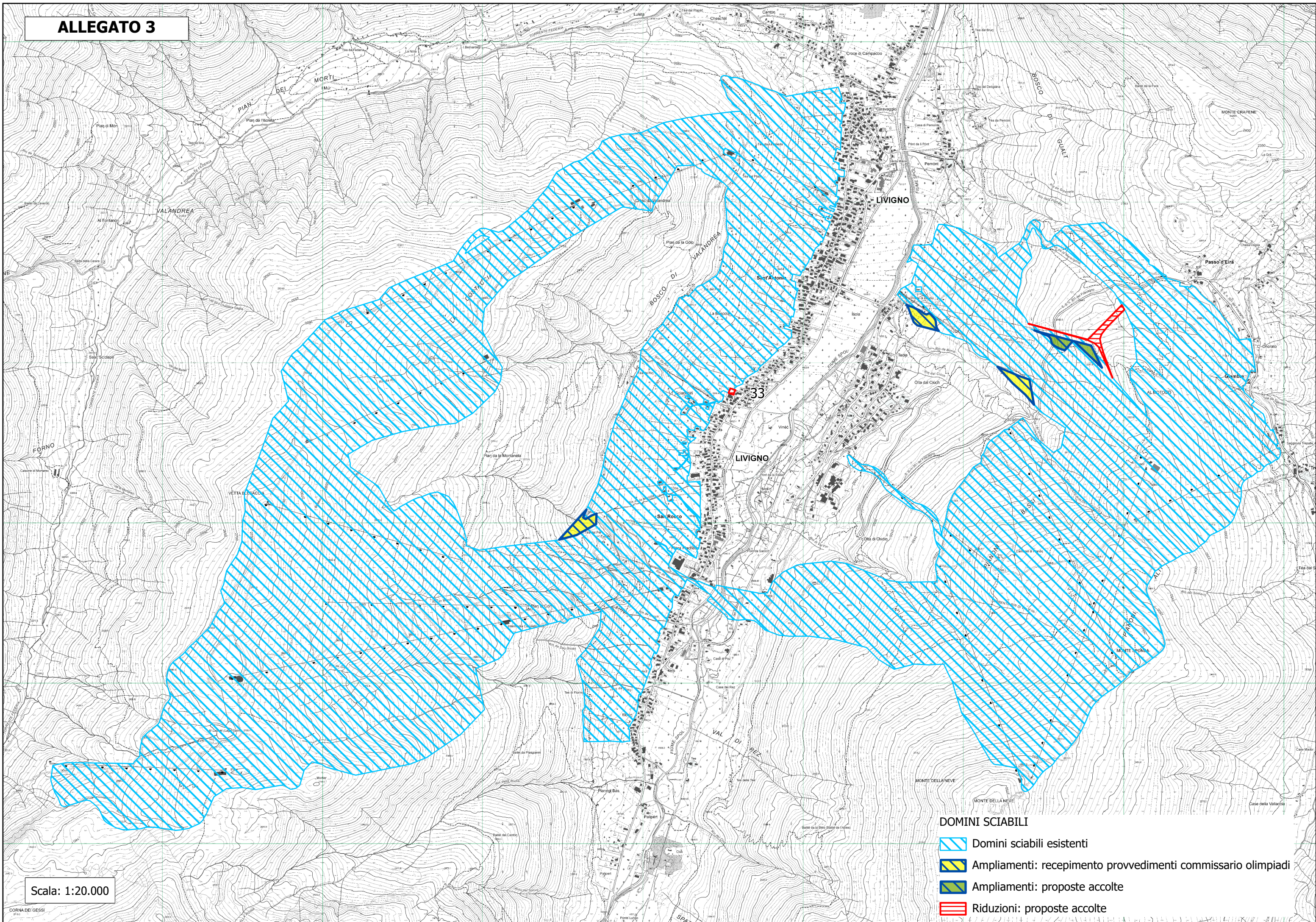
PTCP - PROPOSTE DAL PARERE DI COMPATIBILITA'

 Proposta di riconversione a varco inedificabile



Scala: 1:15.000

ALLEGATO 3



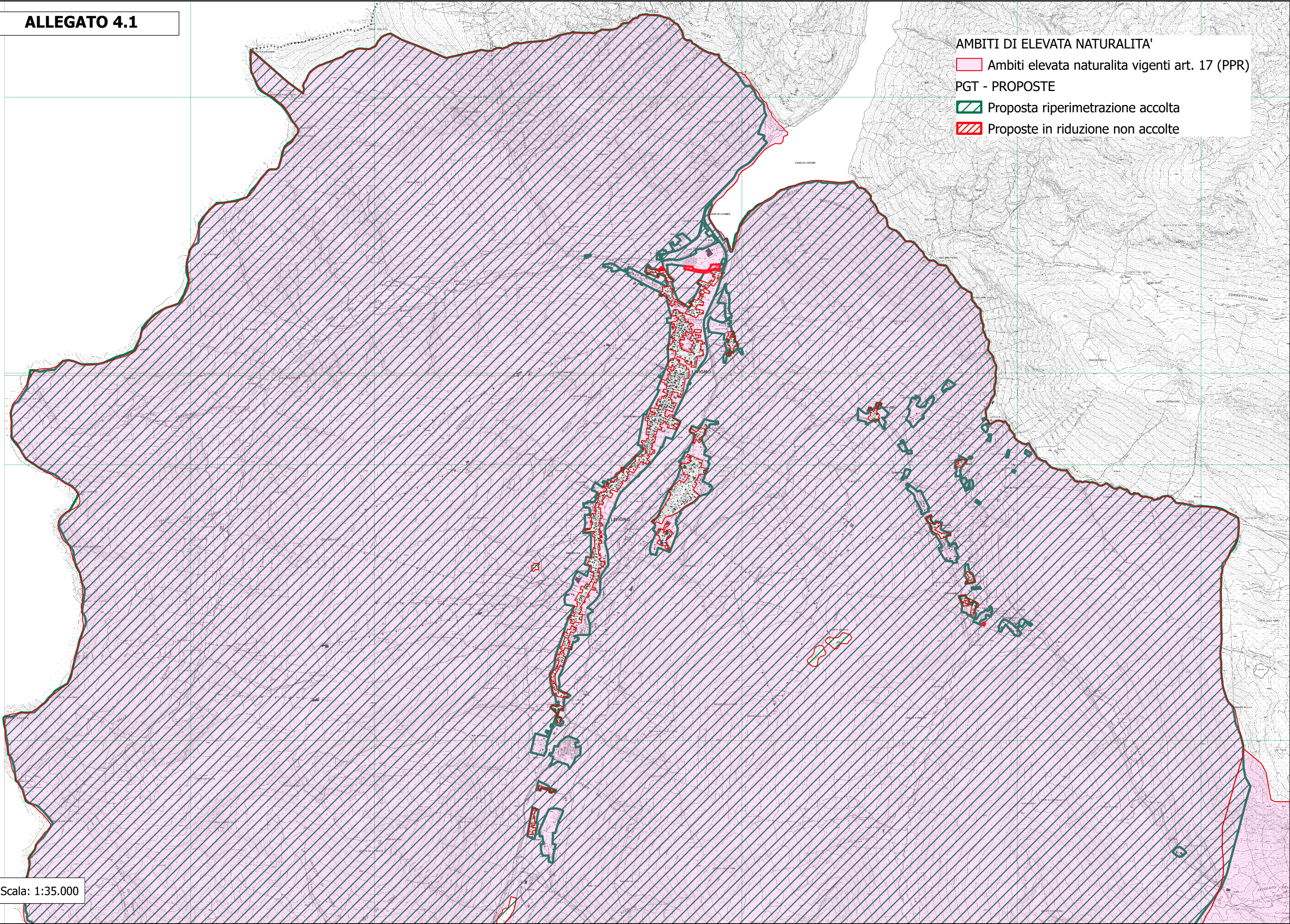
AMBITI DI ELEVATA NATURALITA'

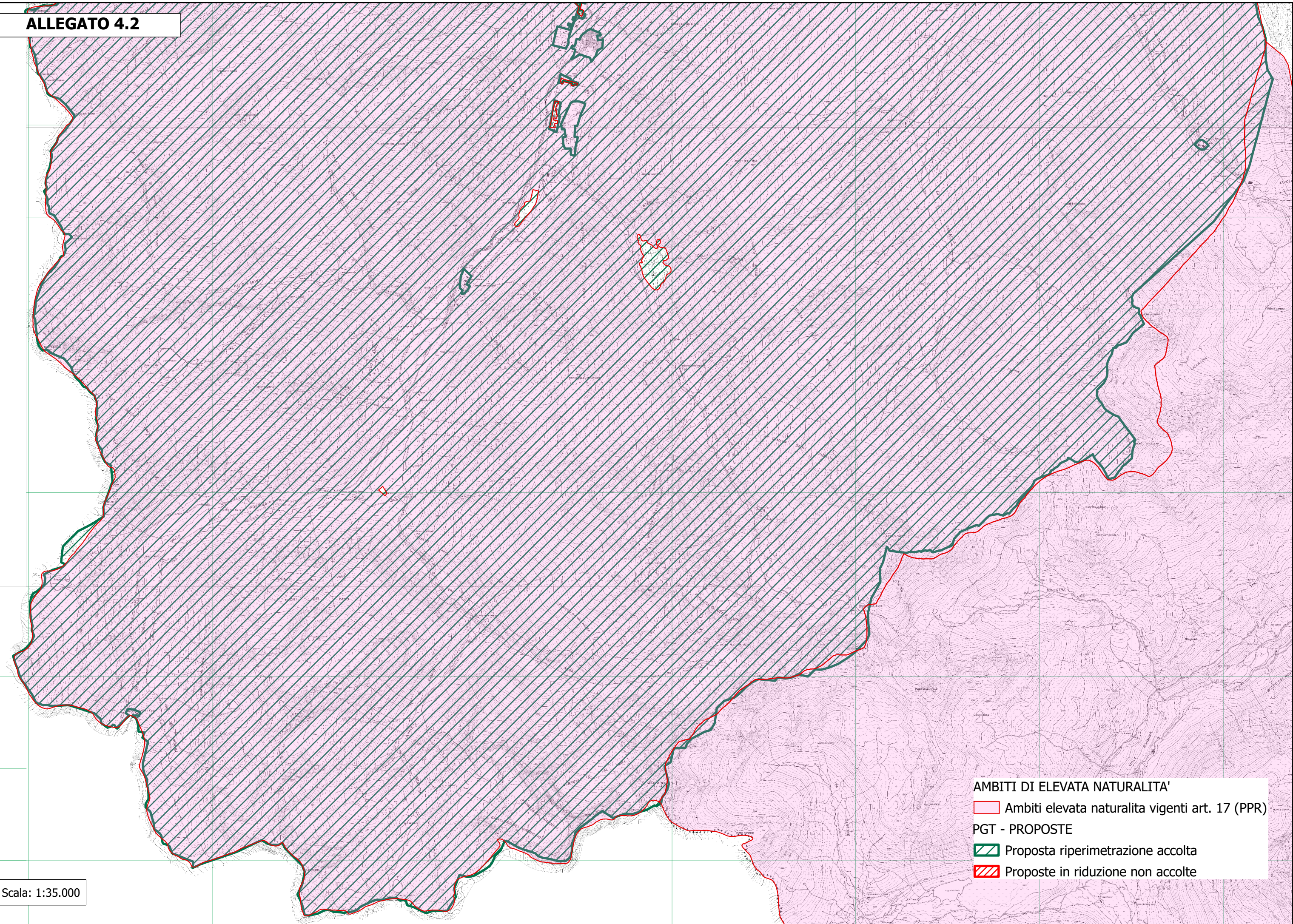
Ambiti elevata naturalita vigenti art. 17 (PPR)

PGT - PROPOSTE

Proposta ripermetrzione accolta

Proposte in riduzione non accolte





ALLEGATO 4.3

